

STRANIERI**Rinnovo del permesso di soggiorno**

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II QUATER - sentenza 9 giugno 2014, n. 6074 - Pres. Pugliese, Est. Altavista - Md Saiful Islam Miah (Avv. Angelelli) c. Ministero dell'Interno (Avv.ra Stato) - (accoglie nei limiti di cui in motivazione) - (sulla necessità della valutazione della pericolosità sociale per il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di extracomunitari condannati in sede penale e sulla illegittimità del diniego di rinnovo nei confronti di un extracomunitario, facendo mero riferimento ad una lieve condanna per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi).

1. Stranieri - Permesso di soggiorno - Rilascio o rinnovo - Provvedimenti ostativi - Condanna con provvedimento irrevocabile ai sensi dell'art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Costituisce di per sè provvedimento ostativo solo nel caso di permesso di soggiorno per lavoro autonomo - Nel caso di titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro - Valutazione anche della pericolosità sociale - Necessità - Sussiste.

2. Stranieri - Permesso di soggiorno - Per motivi di lavoro subordinato - Diniego di rinnovo - Facendo mero riferimento ad una lieve condanna per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi - Illegittimità.

1. La condanna con provvedimento irrevocabile ai sensi dell'art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, con il conseguente effetto dell'automatica preclusione del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, riguarda esclusivamente, per ragioni letterali e sistematiche, la fattispecie di "ingresso e soggiorno per lavoro autonomo" e non anche i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo (1). Nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere invece specificamente valutata la pericolosità sociale del richiedente.

2. E' illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, facendo mero riferimento ad una condanna ad un mese di reclusione pronunciata dal Tribunale per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, ritenendola indice di notevole allarme sociale. Tale valutazione dell'Amministrazione deve infatti ritenersi manifestamente irragionevole, trattandosi di una unica condanna a pena patteggiata ad una pena minima di un mese di reclusione, in un lungo periodo di ininterrotta permanenza in Italia, per la quale è intervenuta la riabilitazione e trattandosi di reati - quali quelli relativi alla vendita di prodotti con marchi contraffatti - che non provocano un particolare allarme nella collettività; inoltre, neppure è stato fatto alcun riferimento alla continuità dei rapporti di lavoro subordinato del richiedente.

(1) Cfr. Cons. Stato, n. 2932 del 2012 e n. 260 del 2011.

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 8-10-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cds6_2008-10-08.htm (sulla legittimità o meno del diniego del permesso di soggiorno ad uno straniero che sia stato assolto in sede penale nel caso in cui sia stato rinvenuto comunque in possesso di molti permessi di soggiorno contraffatti).

TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I, ordinanza 11-11-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tarpuglialecce1_2004-11-11o.htm (solleva q.l.c delle norme contenute nel

D.L.vo n. 286 del 1998 e s.m. nella parte in cui prevedono la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero che, vendendo CD contraffatti, viola le disposizioni in materia di diritto di autore e stabiliscono che per il ricorso avverso il decreto di espulsione è competente il Giudice di pace).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarlaziorm_2014-06-09-1.htm

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 \(in G.U. n. 191 del 18 agosto 1998 - Suppl. Ordinario n. 139\) - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.](#)



* Inizio pagina